



Titolo

Comunicazione degli atti - art. 53 CGS – modalità di comunicazione degli indirizzi obbligatori di PEC alla Federazione - non sussistono - curatore fallimentare – è soggetto tenuto alla comunicazione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2, CGS, non vi sono modalità specifiche di comunicazione degli indirizzi obbligatori di posta elettronica certificata alla Federazione da parte dei soggetti obbligati. Al riguardo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS, tra i soggetti tenuti a tale comunicazione rientra anche il Curatore fallimentare di una società sportiva professionistica dichiarata fallita. Tale ultima norma prevede, infatti, che *“Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”*. Il Curatore fallimentare svolge, infatti, attività “rilevanti” per l'ordinamento federale, in virtù della gestione patrimoniale “in continuità”, laddove si pongano in evidenza condotte riconducibili alla società “in bonis” che possono essere oggetto di sanzione pecuniaria.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 97/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 53, commi 1 e 2, CGS; art. 2, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 097 CFA del 29 aprile 2021 (Fallimento Trapani Calcio Srl)